

Il presente documento costituisce un'integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release.



<b>RELEASE Versione 2020.1.0</b>	
<b>Applicativo:</b>	<b>F24</b>
<b>Oggetto:</b>	Aggiornamento procedura
<b>Versione:</b>	<b>2020.1.0 (Versione completa)</b>
<b>Data di rilascio:</b>	<b>05.06.2020</b>
<b>Riferimento:</b>	<b>Implementazioni</b>
<b>Classificazione:</b>	<b>Guida utente</b>

## **IMPLEMENTAZIONI**

<b>Compensazione crediti d'imposta .....</b>	<b>2</b>
<i>Crediti d'imposta utilizzati in compensazione: D.L. 124 del 26/10/2019 .....</i>	<i>2</i>
<i>Esonero regime premiale max 50.000 Euro complessivo da dichiarazione Iva e rimborso infrannuale .....</i>	<i>5</i>
<b>Tabella Tributi e causali .....</b>	<b>7</b>
<b>TRIBCAU .....</b>	<b>7</b>
<i>Sezione "Altri Enti Previdenziali": nuovi codici tributo "INARCASSA" .....</i>	<i>7</i>
<b>Gestione Tributi .....</b>	<b>8</b>
<b>GESTRIB .....</b>	<b>8</b>
<i>Nuovo flag "Assenza di visto" .....</i>	<i>8</i>

**Compensazione crediti d'imposta****F24****Crediti d'imposta utilizzati in compensazione: D.L. 124 del 26/10/2019**

L'articolo 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione.

In particolare, è stato esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. In precedenza, tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA.

Il credito potrà essere compensato solamente a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso all'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito, con il presente aggiornamento viene gestita la compensazione orizzontale dei crediti d'imposta superiori ai 5.000 Euro, controllando la data effettiva dell'invio telematico della Dichiarazione Redditi.

La procedura controlla la data da cui può avvenire l'utilizzo in compensazione del credito d'importo superiore a 5.000 Euro (con apposizione del visto di conformità), scaturito dalla Dichiarazione Redditi (**DIRED20**) considerando il 10° giorno successivo dalla data di invio telematico della stessa Dichiarazione.

Pertanto, se alla chiusura della dichiarazione Redditi (**DIRED20**), si genera un credito d'imposta superiore a 5.000 Euro, al quale è stato apposto il visto di conformità, questo potrà essere compensato orizzontalmente in F24 a partire dal 10° giorno successivo alla data di invio telematico della Dichiarazione Redditi.



*Esempio:*

*Supponendo che la Dichiarazione Redditi chiuda con un credito IRPEF (tributo 4001) di importo pari a 18.000 €, questo potrà essere compensato senza necessità di attendere l'invio telematico della dichiarazione fino all'ammontare di 5.000 €, ma raggiunto questo limite ogni ulteriore compensazione sarà possibile solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello redditi 2020.*

*Considerando che la scadenza per l'invio telematico del modello redditi è prevista per il 30/11/2020, se presentato l'ultimo giorno utile, la compensazione, per importi superiori a 5.000 Euro, non potrà avvenire prima dell'10.12.2020.*

Si precisa che le restrizioni alla compensazione dei crediti si applicano solo alla compensazione c.d. "orizzontale" o "esterna" e non anche alla compensazione c.d. "verticale" o "interna".

Operativamente, alla chiusura della Dichiarazione Redditi, in F24 nel dettaglio del tributo, nel campo "Decorrenza utilizzo oltre 5.000 Euro" non viene riportata nessuna data e quindi il credito si potrà utilizzare in compensazione orizzontale fino a 5.000 Euro.

Tale data, ovvero la “*Data decorrenza utilizzo oltre 5.000 Euro*”, verrà inserita solo dopo che sarà effettuato l’invio telematico della dichiarazione e relativo scarico della ricevuta telematica, come risulta dal prospetto “**Ricevuta e flag conferma**” in cui a quel punto troveremo le informazioni utili da quando poter iniziare ad utilizzare il credito e quindi “*Data ricevuta*” e “*Data utilizzo crediti*”.

Per coloro che utilizzano Console Telematici tali dati vengono inseriti in automatico una volta in possesso della ricevuta telematica ed in tal caso risulta barrato il flag “**Da riepilogo spedizioni**” viceversa possono essere inseriti manualmente rimuovendo dapprima il flag “**Da riepilogo spedizioni**”.

Inoltre, a fianco della “*Data utilizzo crediti*” sarà presente la dicitura “*Data presunta*” fino a quando non sarà effettuato l’invio telematico della dichiarazione e lo scarico della ricevuta e quindi, tale data, finché “*Presunta*”, non verrà trasferita in F24 nel dettaglio del tributo, nel campo “*Decorrenza utilizzo oltre 5.000 Euro*”. Ribadiamo che ciò avverrà solo dopo che è stato effettuato l’invio telematico della dichiarazione e relativo scarico della ricevuta telematica; in alternativa sarà possibile inserire manualmente la “*Data ricevuta*”.

rimuovendo il flag **“Da riepilogo spedizioni”** ed in tal caso ugualmente scomparirà la dicitura **“Data presunta”** e la data effettiva di **“Utilizzo del credito”** ovvero la data da quando il credito diventa disponibile corrisponderà alla data di invio telematico a cui saranno sommati 10 giorni.



Esempio:

2020 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Dichiarante: 105 AMEDEI AMEDEO

Soggetto intermediario: 6 CENTRO DATI FISCALI  
Invio telematico della dichiarazione

Data dell'impegno a presentare la dichiarazione: 18/05/2020  
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2  
Numero protocollo interno:

Flag conferma per i modelli REDDITI

Generale: ☐ <  
I.S.A.: ☐ <

Situazioni particolari

Anomalia 8 per mille: ☐  
Anomalia 5 per mille: ☐  
Anomalia 2 per mille: ☐  
Assenza I.S.A.: ☐  
Assenza I.S.A.: ☐ Impresa (RF/RG)  
☐ Lavoro autonomo (RE)

RICEVUTA INVIO TELEMATICO

numero invio: 3  
del: 03/06/2020  
protocollo: 20070814283348691-000001

Data ricevuta: 08/07/2020 ☒ Da riepilogo spedizioni  
Data utilizzo crediti: 18/07/2020

Intermediario che ha effettuato la spedizione: 6 CENTRO DATI FISCALI

Inviata CON.TE.

Funzioni: Conferma, Varia, Annulla, Uscita

2020 - QUA740 - PF-Gestione quadri

Dati di ricerca

Tipologia tributo: C  
Periodo: 19/01/2020  
Codice Regione: 0  
Sezione: 1 Erario  
Codice Tributo: 4001  
Descrizione Tributo: IRPEF - SALDO  
Sede Imp/Inal:  
Matricola Imp:

Dati identificativi

Identificativo interno: 0  
Gruppo tributo: RED740-20-S  
Progressivo Credito: 12  
Progressivo Utilizzo: 0  
Numero rata: 1 di 1  
Periodo inizio: 0 2019  
Periodo fine: 0  
Gruppo delega: 0

Importi e flag

Importo: 16.230,00  
Importo originale: 16.230,00  
Flag acconto:  
Importo utilizzato: 0,00  
Codice valuta: 2  
Numero delega: 0  
Flag delega:  
Flag manuale:  
Flag sospeso: 18/07/2020

Deconoscenza utilizzo oltre 5.000 euro: 18/07/2020

Situazione credito: ☐ Credito libero  
☐ Assenza visto conformità ante DL. 50 del 24/04/2017  
☐ Assenza visto conformità DL. 50 del 24/04/2017  
☒ Regime premiale limite 20.000 euro  
Codice Ufficio:  
Codice Atto:  
Identificativo TARES:

Funzioni: Conferma, Varia

### Esonero regime premiale max 50.000 Euro complessivo da dichiarazione Iva e rimborso infrannuale

Il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot.n.126200/2019 del 10/05/2019 stabilisce:

- al punto 2.1, che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
  - 50.000 euro annui relativi all'imposta sul valore aggiunto, maturati nell'annualità 2019;
  - 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d'imposta 2018.
- al punto 2.2 che l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2020, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2018.
- al punto 2.3 che le soglie di esonero di cui ai punti precedenti sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2020.

Con successivo Provvedimento del 30 Aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate ha ridefinito i livelli di affidabilità fiscale ai quali sono collegati i benefici premiali per l'anno d'imposta 2019.

La principale novità per il periodo d'imposta 2019 è che l'accesso a tali benefici si può conseguire anche sulla base della media dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA su due periodi d'imposta. Questo è un nuovo criterio, che si aggiunge quindi al precedente, consentendo l'accesso ai benefici premiali ai contribuenti che non raggiungono i livelli di affidabilità previsti per la sola annualità 2019; il contribuente, pertanto, qualora non ottenesse il punteggio idoneo per l'accesso in relazione al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, ha l'ulteriore possibilità di usufruire del regime premiale attraverso il punteggio ottenuto facendo la media tra l'indice ottenuto lo scorso anno e quello di quest'anno.

Pertanto, a favore dei soggetti ISA che hanno ottenuto un indice premiale per il 2019 almeno pari a 8 oppure pari a 8,5, se viene applicata la media degli indici ISA 2018 e 2019, è previsto l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione del credito Iva di importo non superiore a 50.000 Euro annui. Poiché tale esonero riguarda la compensazione del credito risultante dalla dichiarazione Iva annuale 2020 e dei redditi trimestrali dell'anno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che il limite di 50.000 Euro va considerato tenuto conto sia del credito Iva 2019 che dei crediti trimestrali 2020.

Quindi, in presenza di credito Iva annuale (tributo 6099) e di crediti infrannuali richiesti tramite il modello TR (tributo 6036-6037-6038), i soggetti che beneficiano del regime premiale ISA e che quindi sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità possono utilizzare, in compensazione orizzontale, crediti per importi superiori a 5.000 Euro, complessivamente fino ad un massimo di 50.000 Euro, a decorrere dal 10° giorno dalla data dell'invio telematico della dichiarazione Iva annuale ed Iva TR.

La procedura F24 controlla l'utilizzo del limite di 50.000 Euro sommando tutti gli utilizzi orizzontali effettuati in compensazione nel corso dell'anno 2020.



*Esempio:*

#### Esempio n° 1

*La dichiarazione IVA annuale 2019 chiude a credito per 44.000 Euro e viene inviata telematicamente il 10/04/2020, quindi il credito, per la parte superiore a 5.000 Euro, diviene disponibile dal 20 aprile 2020.*

*Supponiamo che in data 30 aprile si utilizza orizzontalmente tutto il credito disponibile di euro 44.000.*

*Successivamente il primo trimestre Iva si chiude con un rimborso infrannuale a credito per euro 33.000.*

*Supponendo di presentare telematicamente la dichiarazione Iva infrannuale alla scadenza del 30/04/2020, il credito superiore a 5.000 Euro diventa disponibile dal 10 maggio 2020.*

*Di conseguenza, si potrà utilizzare in compensazione orizzontale solo euro 6.000 perché aggiunti ai 44.000 già compensati si raggiunge il limite massimo di compensazione previsto fissato in 50.000 Euro, limite per il regime premiale.*

### Esempio n° 2

*La dichiarazione IVA annuale 2019 chiude a credito per 28.000 Euro e viene inviata telematicamente il 10/04/2020 quindi il credito, per la parte superiore a 5.000 Euro, diviene disponibile dal 20 aprile 2020.*

*Supponiamo che in data 30 aprile si utilizza orizzontalmente tutto il credito disponibile di euro 28.000.*

*Successivamente il primo trimestre Iva si chiude con un rimborso infrannuale a credito per euro 12.000.*

*Supponendo di presentare telematicamente la dichiarazione Iva infrannuale alla scadenza del 30/04/2020, il credito superiore a 5.000 Euro diventa disponibile dal 10 maggio 2020.*

*In data 16/05/2020 è possibile utilizzare in compensazione orizzontale tutto il credito di 12.000 Euro.*

*Successivamente il secondo trimestre Iva si chiude con un rimborso infrannuale a credito per euro 18.000.*

*Se la dichiarazione Iva infrannuale viene inviata telematicamente il 05/07/2020, il credito superiore a 5.000 Euro diventa disponibile dal 15 luglio 2020.*

*Qualora la dichiarazione Redditi, in data 31/07/2020, chiuda con un debito irpef (quindi compensazione orizzontale) di 23.000 Euro, se ne potrà utilizzare solo 10.000 per arrivare al plafond max utilizzabile di 50.000 Euro ( $28.000+12.000+10.000=50.000$ ).*

**Tabella Tributi e causali****F24****TRIBCAU****Sezione “Altri Enti Previdenziali”: nuovi codici tributo “INARCASSA”**

Con la Risoluzione n.22/E del 12 maggio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo da inserire nella sezione 6 “**Altri enti previdenziali**” appartenenti al tipo Ente “**0011**” “**INARCASSA**” (Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti).

Quindi nella Tabella “**Tributi e causali**”, nel campo “*Tipo Ente Previdenziale*” è stato inserito il codice “**0011**” denominato “**INARCASSA**” nei seguenti nuovi codici tributo da utilizzare per il versamento, tramite il modello F24, dei suddetti contributi:

- “**E085**” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva minima”
- “**E086**” denominato “INARCASSA – contribuzione soggettiva conguaglio”
- “**E087**” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa minima”
- “**E088**” denominato “INARCASSA – contribuzione integrativa conguaglio”
- “**E089**” denominato “INARCASSA – contribuzione per maternità/paternità”
- “**E090**” denominato “INARCASSA – contribuzione società di ingegneria”

## Gestione Tributi

**F24****GESTRIB**

### Nuovo flag "Assenza di visto"

Nella "Gestione tributi" è stato inserito un nuovo flag denominato "Assenza di visto".

Lo stesso flag è presente nel "Dettaglio del credito" ma si è ritenuto opportuno evidenziarlo anche in Gestione tributi per dare evidenza all'informazione nel momento in cui l' Acconto di credito o il Credito fossero inseriti manualmente.

Non sarà possibile intervenire nel flag in caso di tributo generato in automatico.

☆ GESTRIB - Gestione tributi (versamenti) ×

Codice 10817 AMEDEI AMEDEO versione 2020 0.4

Periodo 1 2020 16 del mese

Periodo	Scadenza	Sezione	Tipologia	Tributo	Descrizione	Credito	Importo	Stato
01/2020 16 mese	16/01/2020	Erario	Credito	4001	IRPEF - SALDO	16.230,00		Aut
01/2020 16 mese	16/01/2020	Erario	Credito	6099	VIVA DICH ANN	780,00		Aut

**SCHEDA TRIBUTI** CREDITI DISPONIBILI

ERARIO  
Tipo C  
Codice tributo 6099  
Regione/Ente  
Provincia  
Comune/emittente  
Soggetto cedente

Credito  
VERSAMENTO IVA SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE ANNUA

Riferimento - mese  
Rata  
Importo 780,00  
Scadenza delega 16/01/2020  
Periodo 16/01/2020  
Scadenza credito 30/04/2021  
Stato Normale  
Servizio 1001 Contabilità - IVA

☐ Mod F24 EP  
☐ Tributo sospeso  
☐ Non cumulabile  
☒ Assenza di visto

Funzioni Conferma Varia Annulla Inserisci <Ind Av> Uscita